DECRETO 2 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «C.I.Z.A. - Cooperativa di interventi in zootecnia e in agricoltura», in Policoro.

# IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2545-septiesdecies, comma primo del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 20 settembre 2002, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. «C.I.Z.A. - Cooperativa di interventi in zootecnia e in agricoltura», con sede in Policoro, da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato comma 1 dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

#### Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «C.I.Z.A. - Cooperativa di interventi in zootecnia e in agricoltura», con sede in Policoro, è sciolta senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2545-septies-decies del codice civile.

Matera, 2 dicembre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 2 novembre 2005.

Recepimento della direttiva n. 2004/46/CE della Commissione del 16 aprile 2004 che modifica la direttiva n. 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962).

# IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 recante recepimento delle direttive della commissione n. 2000/51/CE del 26 luglio 2000 e n. 2001/52/CE del 3 luglio 2001 che modifica la direttiva n. 95/31/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2002;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2005, n. 199, recante recepimento della direttiva n. 2003/115/CE che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti desinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Vista la direttiva n. 2004/46/CE della commissione del 16 aprile 2004 recante modifica della direttiva n. 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) e il sale di aspartame-acesulfame (E 962);

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 31 maggio 2005;

#### Decreta:

#### Art. 1.

1. All'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sono inseriti i requisiti di purezza degli edulcoranti E 955 sucralosio ed E 962 sale di aspartame-acesulfame indicati nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 386

05A11838

### E 955 SUCRALOSIO

Sinonimi 4,1<sup>1</sup>, 6<sup>1</sup>-triclorogalattosucrosio

Definizione

Denominazione chimica

1,6-dicloro-1,6-didesossi- $\beta$ -D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside

**EINECS** 

259-952-2 Formula chimica C<sub>12</sub>H<sub>19</sub>C<sub>13</sub>O<sub>8</sub>

Peso molecolare

397,64

Composizione

Contiene non meno del 98% e non più del 102% di  $C_{12}H_{19}Cl_3O_8,$  calcolato sulla base

Descrizione

Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore

Identificazione

A. pH di una soluzione al 10%

Non meno di 5,0 e non più di 7,0

B. Solubilità

Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo. Leggermente solubile nell'acetato d'etile

C. Assorbimento infrarosso

Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio

D. Cromatografia in stato sottile

Il tracciato principale della soluzione di test ha lo stesso valore Rf del tracciato principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo

E. Potere rotatorio specifico

 $[\alpha]^{20}\mathrm{D}$ : da + 84,0° a + 87,5° calcolato sulla base anidra (soluzione al 10% in peso/ volume)

Purezza

Acqua

Non più del 2,0% (metodo di Karl Fischer) Ceneri solfatate

Non più dello 0,7% Piombo

Altri disaccaridi

Non più di 1 mg/kg Non più dello 0,5%

clorurati Monosaccaridi clorurati

Non più dello 0,1%

Ossido di trifenilfosfina

Non più di 150 mg/kg

Metanolo

Non più dello 0,1%

E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME

Sinonimi Aspartame-acesulfame

Sale di aspartame-acesulfame Definizione

Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) seguita da una cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame

Denominazione Sale 6-metil-1,2,3-ossatiazin-4(3H)-one chimica diossido dell'acido L- $\alpha$  aspartil L-fenilalanil-2-metile

Formula chimica Peso molecolare Composizione

 $C_{18}H_{23}O_{9}N_{3}S\\$ 457.46

Da 63,0% a 66,0% di aspartame (base anidra) e da 34,0% a 37,0% di acesulfame (forma

acida su base anidra) Descrizione Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità

Scarsamente solubile nell'acqua; leggermente solubile nell'etanolo

B. Spettrofotometria

Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1% nell'acqua, determinato in una cel-lula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0.022

C. Potere rotatorio specifico

 $[\alpha]^{20}$ D: da + 14,5° a + 16,5° Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15 N) entro un termine di 30 min secondo la preparazione della soluzione.

Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame

Purezza

mento

Acido 5-benzil-3,6-diosso-2piperazin- acetico

Perdita all'essicca- | Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 h)

Non più dello 0,5%

Piombo Non più di 1 mg/kg

05A11833

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 dicembre 2005.

Autorizzazione all'impiego di prodotti assorbenti serie Ecostar-Ecotextil per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi in mare.

# IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35